



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

ORDINANZA N. 3 del 05/07/2018

OGGETTO: DEROGA SULL'ORARIO MASSIMO DI APERTURA GIORNALIERA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, UBICATI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME E SU QUELLE ADIACENTI ALLE SPIAGGE DELLE QUALI IL COMUNE ABBA LA DISPONIBILITÀ.

IL SINDACO

considerato necessario assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nelle aree suddette del territorio comunale, mediante la regolarizzazione dei comportamenti e degli impatti diretti ed indiretti;

richiamate le proprie precedenti ordinanze e, per ultima, la n. 5 del 28/05/2018 che regola l'orario massimo di apertura degli esercizi pubblici ubicati sulle aree demaniali marittime e su quelle adiacenti alle spiagge, delle quali il Comune abbia la disponibilità;

viste le varie richieste di deroga, fino ad ora pervenute, da parte di operatori del settore;

richiamata la determinazione regionale n. 679 del 29/03/2018 che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo;

tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di bilanciare, rendendole compatibili, le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Valutato opportuno concedere la deroga stagionale nel modo seguente:

Art. 1 - Periodo e orario massimo di apertura

- dal 1° aprile sino al 10 novembre **è fissato fino alle ore 03.00**, l'orario massimo di apertura degli esercizi pubblici in argomento nei seguenti giorni: martedì, giovedì, domenica. Altresì la deroga sarà valida nella giornata del 14 agosto e durante le festività patronali e pasquali, come da calendario;
- **è permessa** l'attività di diffusione musicale dalle ore 00.00 alle ore 03.00 dei giorni indicati (martedì, giovedì, domenica) nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico. **Non è consentita** l'attività musicale nella sera/notte del giorno precedente, cioè nelle serate di lunedì, mercoledì, venerdì;
- **dopo le ore 01:00**, i decibel dovranno essere dimezzati rispetto ai valori limite fissati dalla normativa di settore (L. n.447/1995) e riportati in idonea scala di tolleranza. Alle ore 03:00 la musica e/o i festeggiamenti devono avere termine consentendo ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo scontrino fiscale, rilasciato entro l'orario di chiusura, di completarla entro la mezzora successiva all'orario di chiusura stesso;
- **per eventuali** particolari cerimonie (matrimoni), si dovrà formulare richiesta scritta;



Art. 2 - Prescrizioni

- a garanzia dell'ordine pubblico, le attività si dovranno dotare di società o personale specializzato per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dei locali e dei frequentatori nelle ore in deroga. Gli addetti dovranno essere riconoscibili da apposite pettorine fluorescenti e recanti la scritta identificativa della funzione ad essi attribuita;
- in particolare, per la zona di Porto Pollo, le macchine non dovranno sostare o parcheggiare sull'istmo, lasciando libera la viabilità per i frequentatori del camping e/o per i mezzi di sicurezza;
- al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abbandono sul suolo pubblico o demaniale di rifiuti, dall'installazione di tende, i titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza coinvolte dagli eventi, appositi avvisi informativi per il pubblico, in lingua italiana ed inglese, di divieto dei suddetti comportamenti;
- le spiagge e le aree limitrofe prospicienti gli esercizi pubblici, entro le ore 7:30, dovranno essere nuovamente pulite ed rese idonee all'utilizzo per la balneazione;

dato atto che tutte le prescrizioni sopraindicate sono a totale carico dei singoli gestori e nulla potrà essere richiesto al Comune, che declina ogni responsabilità e/o obbligo di fornitura di servizio pubblico;

visti:

- l'art.50, comma 7, della L. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall'art.28 e 29 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/02/2003;
- l'art.8 della L. n.287/1991 che dispone che il Sindaco determini l'orario minimo e massimo di attività dei pubblici esercizi, eventualmente differenziandolo nell'ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
- l'art.4 della determinazione n.915/D del 18 aprile 2007, che prevede tra l'altro che "l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza sindacale";
- l'art.192 (divieto di abbandono rifiuti) D.Lgs. n. 152/2006, comma 3 e l'art. 255 (abbandono di rifiuti) D.Lgs n.152/2006, comma 1;

ORDINA

all'ordinanza n.5/2007 sono apportate le seguenti deroghe:

Valutato opportuno concedere la deroga stagionale nel modo seguente:

Art. 1 - Periodo e orario massimo di apertura

- dal 1° aprile sino al 10 novembre **è fissato fino alle ore 03.00**, l'orario massimo di apertura degli esercizi pubblici in argomento nei seguenti giorni: martedì, giovedì, domenica. Altresì la deroga sarà valida nella giornata del 14 agosto e durante le festività patronali e pasquali, come da calendario;
- **è permessa** l'attività di diffusione musicale dalle ore 00.00 alle ore 03.00 dei giorni indicati (martedì, giovedì, domenica) nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico. **Non è consentita** l'attività musicale nella sera/notte del giorno precedente, cioè nelle serate di lunedì, mercoledì, venerdì;
- **dopo le ore 01:00**, i decibel dovranno essere dimezzati rispetto ai valori limite fissati dalla normativa di settore (L. n.447/1995) e riportati in idonea scala di tolleranza. Alle ore 03:00 la musica e/o i festeggiamenti devono avere termine consentendo ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo scontrino fiscale, rilasciato entro l'orario di chiusura, di completarla entro la mezzora successiva all'orario di chiusura stesso;
- **per eventuali** particolari cerimonie (matrimoni), si dovrà formulare richiesta scritta;

Art. 2 - Prescrizioni

- a garanzia dell'ordine pubblico, le attività si dovranno dotare di società o personale specializzato per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dei locali e dei frequentatori nelle ore in deroga. Gli addetti dovranno essere riconoscibili da apposite pettorine fluorescenti e recanti la scritta identificativa della funzione ad essi attribuita;



- in particolare, per la zona di Porto Pollo, le macchine non dovranno sostare o parcheggiare sull'istmo, lasciando libera la viabilità per i frequentatori del camping e/o per i mezzi di sicurezza;
- al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abbandono sul suolo pubblico o demaniale di rifiuti, dall'installazione di tende, i titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza coinvolte dagli eventi, appositi avvisi informativi per il pubblico, in lingua italiana ed inglese, di divieto dei suddetti comportamenti;
- le spiagge e le aree limitrofe prospicienti gli esercizi pubblici, entro le ore 7:30, dovranno essere nuovamente pulite ed rese idonee all'utilizzo per la balneazione;

Art. 3 - Sanzioni

In caso di violazione di questa ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente ed applicabile in materia;

dato atto che tutte le prescrizioni sopraindicate sono a totale carico dei singoli gestori e nulla potrà essere richiesto al Comune, che declina ogni responsabilità e/o obbligo di fornitura di servizio pubblico;

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

- che copia di questa ordinanza sia inviata a tutti gli organi di controllo territoriale;
- la polizia locale e gli agenti/ufficiali della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto di questa ordinanza. In caso di inadempienza gli agenti ed ufficiali della forza pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione al settore competente;
- che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione mediante affissione all'albo pretorio informatico ed inserimento nel Portale Istituzionale del Comune, www.palau.it.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il Sindaco

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente